

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del ministro della giustizia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi, in materia di composizione e competenze del tribunale penale per i minorenni, e dei progetti di legge C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe e C. 2703 Castagnetti, in materia di competenza di diritto civile del tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, il seguito dell'audizione del ministro della giustizia nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2501 Governo, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi e C. 2705 Lucidi, in materia di composizione e competenze del tribunale penale per i minorenni, e dei progetti di legge C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe e C. 2703 Castagnetti, in materia di competenza di diritto civile del tribunale per i minorenni.

Nel ringraziare il ministro Castelli per la sua presenza, ricordo che nella precedente seduta egli ha svolto la sua relazione

introduttiva; pertanto oggi sono previsti gli interventi dei deputati e l'eventuale replica del ministro.

Do ora la parola ai colleghi che intendano chiedere chiarimenti o porre delle domande.

TINO IANNUZZI. Il gruppo della Margherita annette grande importanza a tutte le riflessioni e discussioni di carattere legislativo in ordine alla riforma della disciplina vigente in materia di giurisdizione minorile. Riteniamo si tratti di un argomento di grandissima rilevanza e siamo consapevoli delle distanze profonde tra la nostra posizione e quell'ispirazione che ha condotto il Governo a presentare due distinte proposte di legge in questo settore, con la separazione tra intervento processuale civile e intervento processuale penale per quanto riguarda i minori. Questa impostazione è stata sostanzialmente ribadita dal ministro nell'audizione della scorsa settimana.

Il significato più positivo che ascriviamo all'iniziativa del Governo è quello di aver, sin dall'inizio della legislatura, aperto la via ad una riflessione estremamente ampia e serrata su questo argomento. Ciò proprio per la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco i quali, naturalmente, hanno anche una dimensione pubblicistica.

Indubbiamente l'esigenza di una razionalizzazione organica e funzionale degli interventi giurisdizionali in tema di diritto di famiglia e di diritto minorile non nasce in questa legislatura, ma ha attraversato le precedenti legislature — in particolare la XIII — con importanti iniziative legislative che non hanno potuto poi tagliare il traguardo del varo e dell'approvazione da parte delle Camere. In noi esiste indubbiamente la consapevolezza di dover tener

conto di questo patrimonio di riflessioni, di approfondimento, di esperienze maturati negli scorsi anni; anche considerato che in questa materia la riforma delle regole processuali è un aspetto fondamentale, ma non può essere certamente l'aspetto unico, esaustivo, conclusivo. Ciò perché abbiamo per intero la percezione che ci troviamo di fronte a questioni di straordinaria delicatezza e rilevanza, che indubbiamente finiscono per coinvolgere in profondità il modello di società che quotidianamente si realizza e, quindi, sono questioni che investono le linee più generali e complessive della politica dello Stato.

Entrando nel merito delle questioni interessate dalle due distinte proposte legislative del Governo, vorrei sottolineare che abbiamo presentato una nostra proposta di legge (C. 2703) alla quale annettiamo grande rilevanza; ciò è tanto più vero se si considera che il suo primo firmatario è il nostro presidente di gruppo, l'onorevole Castagnetti, e che è stata sottoscritta in pratica dall'intero gruppo, inclusi i componenti della Commissione giustizia, onorevoli Fanfani e Annunziata. Si tratta di una proposta con la quale ci stiamo sforzati di seguire la linea generale tracciata dalle iniziative governative; ciò non perché ne siamo pienamente convinti, ma per fornire un contributo il più possibile costruttivo, sereno e di leale collaborazione nel varo di norme che siano le più adeguate e funzionali.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare in questa sede i principi ispiratori della proposta di legge n. 2703 — che, per noi, rimangono irrinunciabili — su cui chiederemo anche un confronto estremamente serio ed approfondito al Governo e alla maggioranza. Il primo principio ispiratore si lega alla scelta di fondo irrinunciabile dell'unità della giurisdizione minorile, che attraversa la proposta di legge Castagnetti n. 2703. Per noi rappresenta una scelta culturale precisa e di fondo, che muove dalla consapevolezza dell'interrelazione stretta che sussiste tra condizioni di patologia della famiglia e situazioni di disagio e di difficoltà dei minori. Questo ci porta a ritenere

che non è affatto condivisibile la scissione tra intervento processuale civile e penale relativo ai minori, perché siamo convinti che tale separazione causerebbe un'inevitabile perdita di incidenza della sfera giurisdizionale civile in tema di minori, mentre per quanto riguarda l'intervento penale ne deriverebbe, ineluttabilmente, un esaurimento sui profili e sui connotati punitivi della giurisdizione minorile che, invece, ha una portata e deve avere una ricchezza molto più ampia, proprio per la delicatezza e la rilevanza degli interessi che sono in gioco.

Siamo convinti che questa separazione porterebbe ad un depauperamento complessivo della risposta di giustizia in questo campo così delicato e ne determinerebbe un'inevitabile indebolimento. Per tali motivi, riteniamo che sia assolutamente fondamentale evitare l'introduzione di questa innovazione, che implicherebbe la separazione tra giurisdizione civile e penale in tema di minori. In secondo luogo, riteniamo necessario ed importante riunire in un giudice della persona e delle sue condizioni tutte le competenze che, attualmente, sono disseminate tra attribuzioni penali, civili o amministrativo-rieducative, frammentate tra tribunale dei minorenni, giudice tutelare e giudice ordinario per quanto riguarda le questioni di famiglia che incrociano i problemi dei minori.

Invece, riteniamo che si debba dar luogo alla creazione di sezioni specializzate per la famiglia e i minorenni presso la giurisdizione ordinaria, anche se la nostra tesi preferita rimane quella della creazione di un tribunale della famiglia e dei minori. Ci rendiamo conto, tuttavia, delle difficoltà obiettive in questo campo e di una linea che è stata segnata dall'iniziativa governativa, per cui non ci leghiamo in maniera irrinunciabile a questa posizione culturale — che pure riteniamo condivisibile e preferibile — ma ci muoviamo nella logica di creare delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minorenni che sappiano attuare concretamente l'unità della giurisdizione minorile e della famiglia per le questioni concernenti

i minori. Tutto ciò anche con un criterio di maggiore articolazione sul territorio di queste sezioni specializzate rispetto all'attuale presenza dei tribunali per i minorenni — che sono concentrati, essenzialmente, nei capoluoghi di regione e in un numero ristrettissimo di capoluoghi di provincia — che, invece, dovrebbero essere istituite presso tutte le corti di appello, i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia o aventi competenze sull'intero territorio provinciale, nonché presso i tribunali non aventi sede nei capoluoghi di provincia né competenze sull'intero territorio provinciale, ai sensi dei criteri che sono prefissati ed indicati nell'articolo 13 per l'esercizio della delega al Governo.

A nostro avviso, il secondo principio assolutamente fondamentale è quello di assicurare l'effettiva specializzazione del giudice minorile e della famiglia. Ne deriva il riconoscimento dell'esclusività delle funzioni dei giudici addetti a tali sezioni; siamo fortemente convinti che vada evitata una sorta di promiscuità di funzioni che condurrebbe alla marginalizzazione e alla riduzione ad un ruolo assolutamente secondario delle funzioni attinenti ai profili giurisdizionali che ci interessano per quanto concerne i minori. Invece, riteniamo che debba essere garantita l'esclusività delle funzioni dei giudici addetti a queste sezioni specializzate, salvo il caso di applicazione o di supplenza ad altri uffici giudiziari dei magistrati addetti alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minorenni nelle sole ipotesi eccezionali dovute a imprescindibili esigenze di servizio.

Tuttavia, la specializzazione effettiva del giudice e l'esclusività delle funzioni postulano per noi il riconoscimento assolutamente fondamentale della presenza nei collegi giudicanti — nella materia penale, amministrativa e civile per tutte le fattispecie che riguardano i diritti e la condizione personale dei minorenni — di un giudice onorario, alla luce del patrimonio positivo di esperienze maturate sul campo in questi decenni dai tribunali per i minorenni, in cui l'integrazione dei saperi, senza la riduzione al solo sapere

tecnico-giuridico, ha dato ottima prova e dimostrazione di sé, producendo esperienze altamente positive. Per tali motivi, la dialettica della camera di consiglio può assicurare una decisione feconda nella misura in cui sia presente un giudice onorario che sappia essere portatore di esperienze e di cognizioni altamente professionali e specializzate, e questa integrazione dei diversi saperi è estremamente utile ai fini della decisione. Infine, il terzo principio ispiratore è di arrivare ad una riforma tempestiva del rito nei procedimenti in materia di minori e di famiglia, che sappia dare saggia attuazione ai principi di terzietà e di imparzialità del giudice, di ragionevole durata del processo e delle garanzie delle difese e delle esigenze del contraddittorio, anche nella logica della nuova formulazione costituzionale del giusto processo. In questi procedimenti tale nuova disciplina del rito deve saper coniugare flessibilità adeguata della procedura e tempestività della decisione, ed affermare una netta distinzione tra potere di iniziativa, precluso al giudice a tutela della sua posizione di terzietà ed imparzialità, e potere di impulso che, invece, è perfettamente compatibile con tale terzietà e che non può non essere riconosciuto al giudice — che precisiamo sia assegnato alle sezioni specializzate in materia di diritto minorile e di famiglia — in considerazione della rilevanza pubblicistica e, quindi, dell'indisponibilità degli interessi oggetti del giudizio.

Su questo terreno saremmo interessati a conoscere, anche nella dialettica delle diverse posizioni, da un lato, tra Governo e maggioranza ed opposizione, e dall'altro, e tra i diversi gruppi parlamentari, quali siano le posizioni del Governo rispetto ai principi ispiratori della nostra proposta n. 2703, di cui abbiamo indicato le linee di fondo irrinunciabili.

MARCELLA LUCIDI, *Presidente del Comitato permanente per la giustizia dei minori*. Ringrazio il ministro per avere aderito alla richiesta dei relatori e del Comitato permanente per la giustizia dei minori di partecipare e di interloquire con la

Commissione e con il Comitato in merito ai suoi due disegni di legge. Parto dal diritto di famiglia e dei minori e, quindi, dall'ambito del civile. Credo, veramente, che il signor ministro abbia gettato un sasso nello stagno perché sussiste un dibattito che va avanti da anni sul tema della giustizia e, soprattutto, della giurisdizione civile e, quindi, ora mi auguro si ponga una possibilità comune di discuterne ed arrivare ad una soluzione.

Anche io, come il collega che mi ha preceduto, pongo al ministro alcuni problemi in maniera aperta perché vorrei che egli ci aiutasse in relazione ad alcune esigenze che sono emerse nelle audizioni e nei convegni. La prima è quella di tenere insieme la giustizia civile e la giustizia penale; indipendentemente da come chiameremo la soluzione finale (sezione oppure tribunale, ma è evidente che il termine tribunale riassumerebbe maggiormente le due giurisdizioni), non possiamo immaginare che la giustizia civile sia di competenza di un tribunale ordinario, mentre l'altra del tribunale per i minorenni. Il trattamento del minore è sempre avvenuto in seno al tribunale per i minorenni, in maniera collaborativa tra civile e penale, proprio perché lo stesso ragazzo poteva essere stato oggetto di attenzione di atti amministrativi; si tratta di un punto essenziale in funzione della forza e del primato dell'unità della giurisdizione.

La seconda preoccupazione che espongo è legata alla non esclusività dei giudici impegnati nel servizio di giustizia civile. Possiamo dare giudizi sul tribunale per i minorenni, ma non dobbiamo perdere la ricchezza dell'esclusività dell'impiego dei magistrati per la giustizia minorile; sappiamo bene, infatti, che un loro impegno (sia pure residuale o in casi di stretta necessità) su materie non strettamente legate al diritto minorile farebbe in modo che, soprattutto nelle piccole realtà, i giudici sopprimerrebbero alle esigenze legate alla giustizia ordinaria e dunque alla carenza di magistrati. Ritengo questa esclusività (avere giudici specializzati) un vanto della cultura giuridica minorile: in campo minorile la specializzazione e

l'esclusività dei magistrati deve essere mantenuta. Se condividiamo la necessità di garantire questi obiettivi, possiamo individuare una soluzione.

La terza questione riguarda il rito previsto dal disegno di legge del Governo. In Italia, ci troviamo in una situazione molto bizzarra: le norme che riguardano la separazione ed il divorzio si rincorrono negli anni ed è stata sempre sentita una forte esigenza di unificazione, che nei fatti esiste: molte caratteristiche del rito divorziale sono state trasfuse nel processo di separazione dei coniugi. Credo che sarebbe davvero utile fornire un unico quadro normativo di riferimento per chi si separa e per chi divorzia.

Il presidente Pecorella dovrà, insieme ai membri della Commissione, valutare se questa sarà la sede nella quale discuteremo del processo civile o sarà quella relativa all'affidamento dei figli e della separazione: corriamo il rischio di procedere su due binari distinti.

Un ulteriore tema è relativo ai magistrati onorari. Signor ministro, credo che le osservazioni e le lamentele, anche fondate, che sono state rivolte alla magistratura onoraria siano legate al tema del giusto processo. L'assenza di un contraddittorio nel giudizio minorile fa in modo che i magistrati onorari sfuggano al confronto tra le parti coinvolte. Credo non sia utile sfiduciare i magistrati onorari ma agire (come prevede il progetto di legge governativo) sul versante procedurale, recuperando questi saperi. Credo che il giudice debba essere specializzato, ma non debba necessariamente conoscere la psicologia, la psicanalisi, le dottrine umanistiche legate alla personalità del minore. Dobbiamo chiedere al giudice di compiere il suo dovere, ma le competenze sono necessarie al giudice e gli consentono, nel momento della decisione, di non rimanere stretto in un ambito esclusivamente normativo, avvalendosi della collaborazione, in fase decisiva e di camera di consiglio, di magistrati onorari. Dico ciò sia in riferimento al campo civile sia a quello penale.

In relazione al campo civile ho dato atto al ministro di avere intrapreso ini-

ziative positive; ritengo, al contrario, che il disegno di legge presentato dal Governo in materia penale costituisca un'iniziativa sbagliata e proponga soluzioni errate. Ministro, quanto da lei scritto nella relazione introduttiva al disegno di legge non risponde a verità. Durante le audizioni precedenti, operatori ed esperti ci hanno spiegato che in Italia la situazione della giustizia minorile non è allarmante, anzi il nostro paese è tra quelli che detengono il più basso tasso di devianza minorile. Credo che il nostro ordinamento minorile potrebbe avere la presunzione, attraverso alcune rivisitazioni, di porsi come modello per gli altri. È vero che esistono fatti allarmanti commessi da minori, così come è notevole l'impatto di minori stranieri, ma ciò non può essere esteso e generalizzato. Si deve porre mano alla giustizia minorile, dobbiamo perseguire quello che il professor Carrieri chiamava individualizzazione del trattamento. Dobbiamo cogliere, anche in questa sede, l'interesse del minore senza credere che il minore che ha commesso reato diventi improvvisamente maggiorenne: egli mantiene la sua vita, la sua storia, la sua età, che ci pone un problema (si tratta del rovescio della medaglia dei minori vittime di reati). Non credo che la devianza minorile sia un prodotto della società, ma essa si produce nella società e quindi in quella sede dobbiamo trovare le soluzioni.

Vorrei analizzare nel merito il disegno di legge presentato dal Governo. Apprezzo il fatto che il ministro abbia rimesso al dibattito parlamentare il tema dell'imputabilità (esprimendo contestualmente il suo sfavore); sono d'accordo col ministro della giustizia ed auspico il consenso della Commissione: vorrei che non si decidesse in questa sede quello che il ministro ha ritenuto di non fare (mi rivolgo all'onorevole Vitali, perché so che abbiamo opinioni difformi).

Signor ministro, ritengo che in questo testo sia troppo presente il carcere come unico modello di riferimento per la giustizia minorile. Non si fa uno sforzo per arrivare a quello che da sempre definisco un codice riservato per i minori — altra

cosa è la riserva di codice —, cioè un codice con delle sanzioni pensate espressamente per i minori. Signor ministro, lei qui non si è posto il noto problema (di cui credo le sia giunta notizia) del fatto che sanzionare un minore con una pena pecuniaria è una cosa ridicola. Se il minore non è abiente quella pena non la pagherà, se è abiente la pagherà la famiglia; così quel minore non avrà mai comprensione del reato commesso.

Quello che bisogna fare, e anche su questo chiedo la sua collaborazione, considerato che lei ha affermato di essere molto aperto rispetto a questo testo, è di trovare insieme delle soluzioni, di «sprigionare» fantasia nell'attenzione ai minori, di trovare delle formule sanzionatorie più congrue, più educative nei confronti dei nostri minori. Si dovrebbe soprattutto recuperare il tema della flessibilità, che è una di quelle caratteristiche che, insieme alla proporzionalità, alla comprensibilità, attualmente abbiamo nella pena per i minori. La flessibilità va proprio nella direzione dell'individualizzazione del trattamento; si tratta di una flessibilità temporale, ma che già oggi è contenuta nella valutazione compiuta dal giudice sulle misure cautelari: questo è un dato che, però, scompare. Ciò non ci piace perché si torna indietro piuttosto che andare avanti.

Signor ministro le chiedo la cortesia di farci pervenire, se possibile, dei dati sull'istituto della messa alla prova. In questa Commissione, al riguardo, sono emersi degli aspetti anche interessanti ed è su questo tema che, grazie agli approfondimenti qui svolti, si può giungere ad alcuni aggiustamenti. Allo stesso modo si può pervenire ad alcuni aggiustamenti per quanto riguarda il tema dei minori, dei «giovani-adulti».

Signor ministro, lei ha affermato che sia lei sia il Governo siete «dalla parte di Abele». Credo che la responsabilità che abbiamo, come legislatori e come adulti, sia quella di essere contestualmente dalla parte di entrambi le posizioni. Finora ho accennato a come si sta dalla parte di Caino, ma essere dalla parte di Abele non

significa peggiorare il processo, bensì prendersi carico della vittima del reato. In genere la vittima o resta sempre fuori dal processo oppure è costretta a scaricare su quest'ultimo le proprie esigenze, problema che purtroppo sta sorgendo su tante materie. Cominciamo dunque a prenderci veramente carico di Abele, visto che ha subito un danno.

PRESIDENTE. Abele, poveretto, non è più da prendere in carico...

MARCELLA LUCIDI, *Presidente del Comitato permanente per la giustizia dei minori*. Mi riferisco ai tanti Abele e ai tanti Caino di oggi.

Signor ministro, tra le tante proposte di legge, lei ne troverà una serie che tendono all'introduzione nell'ordinamento della cosiddetta mediazione penale. Vi sono tribunali italiani che al loro interno già stanno praticando questo esperimento di mediazione. Le chiedo quindi di valutare attentamente ciò, perché quella è proprio una sede nella quale non solo la vittima viene considerata, ma si dà anche l'opportunità al giovane che ha commesso il fatto di confrontarsi con la sofferenza che ha provocato e di comprendere (ovviamente attraverso i vari sistemi possibili) la gravità dell'offesa compiuta. Credo che questo sia ciò che si intende quando si afferma che dobbiamo prenderci carico della vittima: preoccuparsi di entrambe le parti.

Si dovrebbero cioè trovare delle forme attraverso le quali un reato che ha visto coinvolti due giovani, due minori, sia per così dire, a carico della società. Ciò per non dire ai nostri minori che loro non ci interessano, ma piuttosto per affermare che l'esemplarità della pena per il minore che lei ha richiamato nella sua audizione di inizio legislatura non è rivolta alla società — ciò sarebbe drammatico, rappresenterebbe una china pericolosa — bensì che l'esemplarità della pena sia rivolta al minore cioè l'unico vero soggetto che in questa sede, nell'ambito della giustizia, dobbiamo considerare.

PRESIDENTE. Onorevole Lucidi, vorrei solo chiederle un chiarimento. A quale

disposizione della proposta di legge fanno riferimento le sanzioni pecuniarie cui si è riferita?

MARCELLA LUCIDI, *Presidente del Comitato permanente per la giustizia dei minori*. Signor presidente, mi riferivo a quelle già presenti nell'ordinamento attuale. Purtroppo si tratta di una grande carenza che sarebbe utile esaminare.

PRESIDENTE. Sta bene, credevo solo si riferisse a disposizioni contenute nei provvedimenti attualmente in esame.

LUIGI VITALI. Sarò breve, in quanto già nell'audizione del 4 luglio ho svolto alcune considerazioni attinenti proprio ai due disegni di legge governativi di cui stiamo trattando.

Vi sono due argomenti sui quali volevo comunque focalizzare l'attenzione. Rilevo nel disegno di legge del Governo una certa volontà di ridimensionare o comunque limitare l'uso dell'istituto della messa alla prova. Istituto che verrebbe, per così dire, ridotto, escludendo oggettivamente alcune figure di reato. Su tale aspetto invito ad una riflessione anzitutto il Governo ma anche la Commissione. Ciò perché da operatore del settore devo dire che questo istituto, fino ad ora, ha funzionato. Non essendoci assolutamente limiti alla sua utilizzabilità, è stato lasciato non tanto alla discrezionalità quanto alla valutazione del magistrato il quale, evidentemente, ha espresso questa valutazione confortato da una serie di dati. Ritengo che così debba rimanere perché, alla fine, ritengo che questo sia l'unico strumento efficace e che risponda contemporaneamente a due requisiti: il recupero e il reinserimento del minore ed il controllo della collettività su questo processo di recupero. Ciò in quanto ammettere un minore alla messa alla prova non significa che questo sia l'iter finale dell'istituto. Se il minore infatti, nel corso di questo periodo di prova non dovesse rispettare le prescrizioni o non dovesse dimostrare resipiscenza o quant'altro, non è questa la forma in cui si conclude il procedimento.

Compiendo una valutazione sulla percentuale di quanti procedimenti di messa alla prova si concludano con l'estinzione del reato per i risultati ottenuti, risulta un'altissima percentuale di procedimenti che termina in questa maniera, almeno di quelli conclusi con l'istituto della messa alla prova; ritengo pertanto che l'istituto funzioni e, se ha funzionato fino ad ora, credo che possa continuare ad esercitare questo tipo di funzione, pur con tutta la prudenza e l'attenzione che i magistrati minorili hanno applicato ai singoli casi. Si tratta comunque di argomento di riflessione.

Ritengo che il Governo abbia fatto bene a non imbarcarsi in una iniziativa di abbassamento dell'età imputabile; ho molto apprezzato la scelta di demandare al Parlamento l'accertamento o meno dell'esistenza di una volontà in questa direzione. Ripeto in questa sede quanto ho già ripetuto in Commissione giustizia e in tutte le precedenti occasioni: credo che il minore di oggi non sia il minore di cinquant'anni fa.

Diverse sono le sollecitazioni, i condizionamenti, le situazioni, il modo e il tempo di maturazione e anche l'età nella quale il minore diventa più consapevole. Quindi, credo che dobbiamo abbandonare questa visione romantica del minore che diventa imputabile dopo i 14 anni perché fatti nazionali ed internazionali dimostrano che non è così. Peraltro, in questa Commissione — ho letto delle pubblicazioni e ho scambiato pareri con altri sociologi e scienziati che si impegnano in questo campo — è venuto il professor Carrieri, noto criminologo meridionale, che ci ha intrattenuto in maniera molto interessante su alcune sue risultanze di indagini e di studi ed ha stabilito quello che dicevo prima, cioè che il minore acquisisce una maturazione e una capacità di intendere e di volere — e, quindi, di discernere il bene dal male — un po' prima dei 14 anni.

D'altra parte, in altri ordinamenti internazionali — come, ad esempio, in Inghilterra — il minore è considerato, non dico come un maggiorenne, ma con una

capacità intellettuale adeguata a quello che oggi la società consente. In questi ultimi giorni la Francia sta facendo una scelta di questo tipo e, quindi, non dobbiamo scandalizzarci né dobbiamo ritenere, in ogni caso e sempre, il minore vittima, anche quando quest'ultimo più che vittima è protagonista di un reato che offende altre persone e, quindi, di un procedimento che crea altre vittime. Di conseguenza, sussiste tutto l'impegno, la volontà, l'attenzione e la diversità trattamentale di una persona più adulta ma, sicuramente, non possiamo salvarci la coscienza dicendo che i minori sono persone alle quali dobbiamo sempre prestare occasioni nuove, quando, invece, incominciano a rappresentare anche un allarme sociale.

Leggendo la stampa delle ultime settimane e degli ultimi mesi vediamo che non si tratta più di casi sporadici e, poi, c'è l'effetto emulazione, l'effetto consapevole dell'impunità. Inoltre, sussiste anche un'impunità minorile importata e, anche in questo caso, ciò mi deriva da una esperienza fatta in prima persona, avendo svolto il ruolo di avvocato in una regione come la Puglia e in una zona come il brindisino dove ci sono bande di albanesi e di slavi che vengono in Italia rubando, sequestrando minori e imponendogli di delinquere proprio perché sanno che, nel nostro paese, al di sotto dei 14 anni non si è imputabili.

Inoltre, bisogna considerare che dobbiamo anticipare l'intervento dei servizi sociali e della società nel tentativo di recupero perché non può bastare riconsegnare alla famiglia il minore al di sotto dei 14 anni che ha sbagliato, proprio in quella famiglia che, evidentemente, è *magna* parte nella responsabilità oggettiva e nel disagio che ha creato il disadattamento del minore: quindi, non facciamo altro che rinviare una presa di coscienza da parte della collettività che, invece, deve essere immediata. Anche in questo senso, in una delle scorse riunioni avevo chiesto al rappresentante del Governo di conoscere, possibilmente, alcuni dati statistici che sono sicuramente importanti per giungere ad una risposta in questo senso o, invece,

nella necessità di permanere nell'attuale stato delle cose, cioè sapere quanti minori al di sotto dei 14 anni denunciati e riconsegnati alla famiglia, poi, dopo tale età hanno nuovamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine o dei tribunali per i minorenni.

Parliamo tanto di adeguamento, di omogeneizzazione delle discipline, dei codici e delle normative all'interno della Comunità europea, ma ritengo che quello in esame sia un problema che alcuni paesi come l'Inghilterra si sono già posti e che altri paesi come la Francia si stanno ponendo. Di conseguenza, non vedo assolutamente nulla di scandaloso né posso — anch'io mi rivolgo alla collega Lucidi che ha un'altra sensibilità e un altro modo di vedere — accettare come spiegazione il fatto che, a questo punto, invece di incoraggiare a delinquere i minori di anni 14, andremo ad incoraggiare a delinquere i minori di anni 12 o 13. Se dovessimo ragionare in questa maniera, vuol dire che non saremo protagonisti di quello che accadrà ma che subiremo soltanto passivamente, cercando di rinviare, con soluzioni tampone, delle situazioni che, invece, hanno bisogno di essere affrontate tempestivamente e con i rimedi che una società moderna — in continua evoluzione e che, ormai, è entrata nel terzo millennio — non può continuare ad affrontare come si faceva nell'800, nei primi del '900, durante il fascismo o subito dopo la guerra.

Credo che siano cambiate le condizioni storiche, sociali, culturali e non debba essere uno scandalo incominciare ad intervenire in maniera ragionata, non abbassando l'età imputabile da 14 a 13 o 12 anni con un tratto di penna, ma avviando tra di noi un ragionamento molto chiaro, aperto e senza preconcetti ed acquisendo — come già questa Commissione ha fatto — pareri di noti scienziati che studiano da anni queste problematiche senza rinunciare aprioristicamente ad affrontare l'argomento. Probabilmente, dopo averlo affrontato con elementi oggettivi e con fatti opportuni, io stesso potrei fare marcia indietro, ma trincerarci apoditticamente

nella considerazione che non si possa toccare ciò che è scritto, credo che non sia un modo opportuno e giusto di legiferare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro, essendo relatore per la parte penalistica, avrei anch'io un paio di questioni su cui mi pare opportuno avere notizie ed informazioni dal Ministero.

Per quanto riguarda il problema del trattamento, abbiamo due grandi questioni da affrontare. Quella degli stranieri, che rappresentano il 60 per cento della popolazione carceraria, in relazione al trattamento rieducativo, nel senso che si tratta di vedere quale sia il destino di persone alle quali dedichiamo risorse e sforzi per il trattamento e che, poi, con l'espulsione dal nostro paese, sono proiettate nuovamente nel mondo da cui vengono. Ritengo che sia una questione su cui dovremmo riflettere, se, per esempio, si tratta di soggetti per i quali — la cosa mi ripugna un po' — ci deve essere una forma di intervento diverso per chi viene reinserito nella società e chi, invece, non può esserlo perché deve essere poi espulso.

Per quanto riguarda sempre il trattamento, anche il passaggio, previsto dalla proposta di legge, dopo il diciottesimo anno di età — anche se mi pare non sia rigido — dal carcere minorile a quello per i maggiorenni si collega all'esigenza molto giusta che il maggiorenne nel carcere dei minorenni diventa, necessariamente, un *leader*; ma anche questo lo vedo in funzione dei minori che devono essere sottoposti ad un trattamento rieducativo di alcuni anni, i quali, al compimento del diciottesimo anno di età, sono costretti ad interrompere tale trattamento per passare al carcere dei maggiorenni. Anche su tale punto potremmo avere qualche elemento in più, con particolare riguardo al fatto se questo debba essere un passaggio per tutti o solo per chi, per esempio, non abbia un trattamento rieducativo in corso.

Per quanto riguarda l'età, anche le osservazioni che faceva l'onorevole Vitali mi trovano, sostanzialmente, d'accordo perché l'età inferiore ai 18 anni non comporta necessariamente una valuta-

zione di imputabilità; mi domando, quindi, se vi sia motivo di stabilire un limite minimo di età, e anzi, addirittura se non convenga collegarlo ai tipi di trattamento e di sanzioni. In questo modo un soggetto ritenuto immaturo non cambierebbe nulla che abbia 11, 12 o 15 anni, l'importante è il tipo di trattamento a cui deve essere sottoposto. L'onorevole Vitali — pongo al ministro tale questione — ha sollevato il problema dell'età per i minori con meno di 14 anni.

Se arriviamo alla conclusione che esiste un livello di maturazione più rapido che in passato, probabilmente dovremmo porci anche la questione dei diciottenni, per i quali però esiste il problema del trattamento carcerario. La domanda che vorrei porre al ministro è se sia pensabile, con l'attuale situazione carceraria, prevedere istituti differenziati per coloro che hanno dai 16 ai 20 anni. Personalmente sarei totalmente contrario a ridurre l'età dell'imputabilità al di sotto dei 18 anni, pensando che un ragazzo di 17 o 16 anni possa finire in un qualsiasi carcere. Se, viceversa, vi fosse la possibilità di una differenziazione del sistema carcerario, anche in relazione all'età, si potrebbe giungere ad una maggiore responsabilizzazione del soggetto che raggiunge prima il livello di imputabilità, ma è sottoposto ad un trattamento adatto alla sua età e non ad uno per adulti.

Si tratta di alcuni dei molti problemi che affrontiamo mentre discutiamo il provvedimento in esame. Ringrazio ancora il ministro per la presenza e la disponibilità a confrontarsi con la Commissione e gli do la parola.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Cercherò di rispondere, a braccio, alle numerose sollecitazioni pervenute. Partendo dalle questioni sollevate dall'onorevole Iannuzzi, l'onorevole Vitali definì in una precedente seduta il vostro provvedimento, con una punta di *vis polemica* necessaria in queste situazioni, il « libro dei sogni ». Lo sforzo del Governo è di proporre riforme realizzabili nel minor tempo possibile, calandole in una realtà

più oggettiva. Adam Smith, il primo a teorizzare le basi del capitalismo, affermò che un sistema capitalista affronta sempre il nodo tra esigenze infinite e risorse finite: questo è il dato su cui dobbiamo riflettere. Abbiamo scelto questa soluzione, che — ad esempio — non conduce al tribunale della famiglia, perché attualmente non è possibile realizzarlo, non soltanto per i problemi legati alle risorse finanziarie, ma anche perché in Commissione si sta cercando di verificare come si possano coniugare le esigenze di una giustizia diffusa sul territorio con quelle di una giustizia altamente specializzata (ugualmente sentite in questo momento). Abbiamo cercato di intraprendere una via di mezzo, che ci sembrava fosse la meno insoddisfacente (non è possibile considerare il risultato pienamente soddisfacente).

In quest'ottica si inserisce la questione del giudice onorario, su cui sono pienamente disponibile a confrontarmi ed anche, eventualmente, a modificare il testo. Non vi è alcuna volontà da parte del Governo a rinunciare al patrimonio di professionalità e di esperienza che i giudici onorari hanno. Abbiamo inteso portare i giudici onorari a livello di esperti e consulenti del giudice, cercando di ovviare — ne siamo convinti — a determinate storture che si sono verificate nella situazione attuale, in cui l'esperto è divenuto un giudice a tutti gli effetti. Anche il ministero si è impegnato in audizioni e ricerche ed in alcuni casi si è manifestata una realtà, per me assolutamente non condivisibile, in cui, poiché il carico di lavoro è molto elevato, il giudice onorario portava avanti tutto il processo. Tralascio quelle storture che potrebbero avere risvolti di carattere disciplinare, se non addirittura penale (lascio l'esame di questi ultimi alla magistratura), ma siamo tutti consapevoli dell'esistenza anche di tali aspetti.

Non reputo accettabile il discorso secondo cui il magistrato dei minori, in questo modo, resti privo di risorse di carattere tecnico. Il giudice è quasi sempre incompetente, non potendo essere né onnisciente né Pico della Mirandola (che conosceva tutti gli aspetti della realtà). Il

CTU esiste, infatti, per supportare il giudice in quelle condizioni di carattere tecnico che il giudice non può avere. Molti contenziosi di carattere civile sono decisi, di fatto, con verdetti gestiti dal CTU, come si evince dalla domanda di rito del giudice (« dica il CTU se esaminati gli atti di causa, il macchinario tal dei tali risponde o meno al contratto »); è, quindi, il CTU a dare ragione ad una parte o all'altra. Non trovo un *vulnus* nella funzionalità del tribunale dei minori, legato al fatto che gli esperti, divenendo tali, smetterebbero di fare i giudici per divenire esperti a tutti gli effetti ed apporterebbero il proprio bagaglio tecnico accumulato, che non deve assolutamente essere disperso. Per quanto riguarda il timore che l'attuale impianto legislativo non risponda a quanto da me espresso attualmente, sono pienamente disponibile a rivederlo, perché la *ratio* è quella esposta.

Passando alla questione relativa all'intervento in materia penale, mi preme sottolineare che non abbiamo la pretesa di realizzare una riforma, ma un intervento urgente per ovviare ad alcune questioni eclatanti. Vorrei in primo luogo evidenziare che oggi la detenzione è l'estrema *ratio*, come dimostrano i dati recenti. Vi invito a visitare l'istituto di Casal del Marmo, nel quale recentemente si è recato anche il Presidente della Repubblica. In esso, vi è ben poco che ricordi un penitenziario; possiamo definirlo un luogo di rieducazione coatta, in cui la gran parte dei minori trova condizioni di vita e di assistenza decisamente migliori di quelle di cui gode quando è in libertà. Non esiste il minimo dubbio sulla volontà del Governo di proteggere i minori che sbagliano. Lasciatemi citare un mio illustre predecessore, Cesare Beccaria, il quale afferma che lo Stato ha il diritto ed il dovere di difendere la società da coloro che sbagliano; dobbiamo espletare questo diritto e dovere fino in fondo.

Il problema attuale, affermato da sociologi, psicologi ed operatori, è che il minore che sbaglia non commette gli stessi reati di cinquant'anni fa, per la particolare efferatezza di alcuni delitti e per la pre-

senza di una delinquenza organizzata che sfrutta ed utilizza il minore in maniera assolutamente scientifica, « giocando » sulla peculiarità del minore stesso. Inoltre, vi sono stranieri, di cui non sappiamo neanche se siano minori. Poiché molti di essi non hanno documenti, si effettua, a volte, un esame osseo, il quale però ha un arco di incertezza di circa sei anni, ad esempio dai 17 ai 23 anni. Potete immaginare quali situazioni si possono creare in concreto.

L'onorevole Vitali ha sollevato il problema della messa in prova; il Governo è intervenuto al riguardo perché riteniamo che, in questo momento, un messaggio di impunità sia devastante per la società. Ci siamo chiesti se affidare la responsabilità della situazione alla magistratura oppure assumerla noi ed abbiamo ritenuto doveroso assumere questa responsabilità, in modo cosciente e doveroso, stabilendo per alcuni reati gravissimi l'abolizione della messa in prova. Se in alcuni episodi, noti a tutti, il magistrato avesse deciso la messa in prova, si sarebbe promosso un messaggio di impunità verso gli altri minori, a mio parere assolutamente negativo: vorremmo che la Commissione valutasse la questione in quest'ottica.

Il secondo tema riguarda la modifica dell'età imputabile: si tratta di un problema enorme, che il Governo non vuole affrontare non per viltà, ma perché ritiene sia talmente importante che soltanto il Parlamento possa affrontarlo in piena legittimità. I sociologi sono assolutamente concordi nell'affermare che la seconda generazione degli immigrati extracomunitari pone gravi problemi di devianza giovanile: ciò significa che nell'arco di una decina d'anni dovremo aspettarci quello che sta accadendo oggi in Francia. Il Governo francese ha abbassato l'età imputabile e, addirittura, sta prevedendo interventi per ragazzi oltre i dieci anni: quel paese, infatti, è devastato da bande giovanili che stanno diventando una piaga sociale, contro la quale la società reagisce duramente. Faremmo opera meritoria se, invece di perseguire l'emergenza, ci ponesimo il problema con qualche anno di

anticipo. Intendo partecipare alla discussione, ma lascio tale questione alla valutazione del Parlamento.

Vorrei rispondere ai quesiti posti dall'onorevole Pecorella, anche se i componenti della Commissione potrebbero replicare meglio di me: oggi il trattamento non è differenziato, non so neppure se, dal punto di vista costituzionale, sarebbe possibile differenziare i trattamenti in funzione di ragazzi che si prevede restino sul territorio oppure siano espulsi come clandestini. È necessario dunque compiere una scelta obbligata, attuando trattamenti eguali per tutti, anche per una questione di carattere pratico all'interno dell'istituto.

Non obbligatoriamente il ragazzo di 18 anni (anche se oggi ragazzi di 25 o 26 anni danno il cattivo esempio a ragazzini di 14 anni) risiede all'interno dell'istituto minorile. Un ventenne è destinato sicuramente al carcere, mentre un ventenne che compie un delitto all'età di 17 anni, all'istituto: esiste una enorme differenza tra le due realtà. Si tratta di un dato sul quale meditare; il Governo non è intervenuto *ex abrupto*, ma ha lasciato al giudice la possibilità di valutare. Mi sembra un'ottima idea promuovere la costruzione di un luogo di detenzione differenziato, anche se alcune controindicazioni mi impediscono di aderire con entusiasmo a questa proposta: sicuramente gli istituti non potrebbero essere molto numerosi e, in ragione di ciò, sarebbero situati in luoghi spesso lontani delle famiglie. Si tratta di un dato negativo in relazione al nostro obiettivo di garantire una detenzione o soggiorno, (poiché si parla di minori), il più vicino possibile alle famiglie.

Considero con grandissimo favore le realtà penitenziarie legate alle aziende

agricole: in Italia ne esiste più di una dove si vive una realtà lavorativa e la detenzione è ridotta al minimo. Ciò potrebbe costituire una soluzione positiva non solo per i tossicodipendenti ma anche per i minori che, usciti dall'istituto minorile, potrebbero essere destinati ad una realtà rieducativa, dove il ragazzo vive all'aria aperta, può lavorare, imparare un mestiere e vivere in modo non oppressivo, anziché essere rinchiuso a San Vittore o in un qualsiasi altro penitenziario. Il problema è la lontananza dalle famiglie. Oggi, sfruttano questo tipo di detenzione favorevole sostanzialmente solo gli extracomunitari che normalmente non hanno famiglia e possono vivere dappertutto.

Credo di aver risposto alle domande che mi sono state rivolte; naturalmente, ci saranno altre occasioni di incontro durante l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE Ringrazio il ministro Castelli ed i colleghi che sono intervenuti.

Credo che il confronto sia stato utile e costruttivo e che le distanze tra le posizioni politiche non siano troppo profonde. Con l'auspicio che il dibattito possa proseguire anche in futuro, dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

